

N. 01834/2012 REG.PROV.CAU.

N. 02890/2012 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2890 del 2012, proposto da:

----- rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Canestrini, con domicilio eletto presso Olivia Polimanti in Roma, via Taro N. 25;

***contro***

Ministero dell'Interno, Questura di Trento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00028/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Trento;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Barracca su delega di Canestrini e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello;

Considerato che il provvedimento impugnato non fa cenno alla situazione familiare dello straniero e alla sua attuale condizione di convivenza in Italia con la moglie, la quale ha fatto richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ed è in attesa di un figlio;

Rilevato che, alla luce della giurisprudenza di questa Sezione, situazioni familiari costituite o in via di regolarizzazione in Italia, siano pienamente assimilabile alla situazione di ricongiungimento familiare e siano meritevoli della stessa tutela prevista dall'art. 5, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2007, nel senso di richiedere all'Amministrazione una valutazione ponderata dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia rispetto alla gravità del reato cui si riferisce la condanna e alla effettiva persistenza di ragioni di tutela della sicurezza e tranquillità pubblica;

Valutata la gravità del danno derivante alla parte appellante dall'esecuzione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2890/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate per la presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)